



## STATUTO

### “ASSOCIAZIONE GAIM”

#### ARTICOLO 1 - Costituzione

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e successive modifiche, l'Organizzazione di Volontariato denominata “ASSOCIAZIONE GAIM – Organizzazione di Volontariato”, in breve anche denominata “GAIM ODV” e di seguito semplicemente associazione.

La qualificazione di organizzazione di volontariato e i dati riguardanti l'iscrizione al Registro del Volontariato costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo i dati suddetti devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'associazione ha durata illimitata.

#### ARTICOLO 2 - Sede

L'associazione ha sede in Lumezzane (BS) e potrà istituire, su delibera dell'organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove.

Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta modifica del presente Statuto.

#### ARTICOLO 3 - Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e dai Regolamenti eventualmente approvati dall'assemblea e agisce nei limiti del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e delle relative norme di attuazione, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 1/2008.

#### ARTICOLO 4 - Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Per deliberare sulle modifiche statutarie l'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti.

#### ARTICOLO 5 - Oggetto e scopo

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Essa opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato attivo e diretto rivolto alla generalità della popolazione nelle seguenti aree di intervento:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 D.Lgs. n. 117/2017;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,



incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 117/2017;

attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

L'associazione si propone:

- a) di svolgere attività di raccolta fondi per la devoluzione a favore di persone in stato di difficoltà economica, lavorativa, familiare e sociale e di associazioni ed enti, pubblici e privati, con sede in Italia e all'estero, operanti nel settore degli aiuti umanitari e dello sviluppo economico e sociale;
- b) di prestare assistenza a persone in difficoltà economiche, lavorative e sociali;
- c) l'educazione, soprattutto dei giovani, alla riscoperta dei valori umani con esperienze di vita caratterizzate da impegni sociali così da facilitare la maturazione in essi di un impegno di presenza e collaborazione per la soluzione di problemi non solo del territorio di appartenenza ma anche di paesi terzi o in via di sviluppo;
- d) di porre in essere interventi finalizzati al coinvolgimento di giovani e adulti nei vari luoghi di aggregazione, nell'organizzazione di convegni, mostre, manifestazioni culturali ed esperienze di lavoro comunitario, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
  - traslochi di mobili e tinteggiature di vario tipo,

- disboscamento e sfalcio e sistemazione di prati,
  - raccolta di mobili ed indumenti,
  - creazione di piccoli lavori fatti a mano;
- e) di organizzare giornate di festa, manifestazioni musicali e artistiche ed in generale occasioni di intrattenimento per la comunità;
- f) di collaborare con altre associazioni di volontariato e/o enti operanti nel settore sociale, ivi compresi i servizi sociali dei Comuni di Lumezzane e limitrofi;
- g) di sensibilizzare la cittadinanza verso procedure di adozione internazionale e di adozione a distanza.



Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni che si rendessero necessarie od utili al conseguimento dello scopo associativo, strettamente connesse e/o accessorie alle attività statutarie, in quanto integrative delle stesse.

#### ARTICOLO 6 – Associati

Possono essere associati dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, che condividono le finalità della stessa e si impegnano a realizzarle versando l'eventuale quota associativa che fosse stabilita dall'organo di amministrazione.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del terzo settore e enti senza scopo di lucro. Tuttavia, il numero degli enti diversi dalle organizzazioni di volontariato eventualmente ammessi non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

#### ARTICOLO 7 - Adesione

L'adesione avviene tramite domanda scritta del richiedente all'organo di amministrazione, con dichiarazione di condivisione delle finalità, dell'impegno per conseguirle, l'approvazione e l'osservanza dello Statuto e di eventuali Regolamenti.

L'accoglimento dell'istanza è di competenza dell'organo di amministrazione che dovrà deliberare in merito entro sessanta giorni dal ricevimento.

In assenza di esplicito atto di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta.

Qualora la domanda non sia accolta dall'organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'adesione al sodalizio è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

#### ARTICOLO 8 – Rapporto associativo

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Pertanto, è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione di partecipazione alla vita associativa.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di voto in assemblea.

Tutti gli associati godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Gli associati prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario al perseguimento degli scopi dell'associazione, senza diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti stabiliti dall'associazione stessa. Le modalità di attuazione di tale impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'assemblea degli associati.

Gli associati non possono stipulare con l'associazione alcun rapporto di lavoro dipendente o autonomo.

L'associazione può assumere dipendenti stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia e assicurandoli contro malattie, infortunio e responsabilità civile verso terzi. L'associazione può

inoltre avvalersi di collaboratori occasionali o coordinati e continuativi esterni, stipulando con loro contratti e assicurazioni a norma di legge.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.



#### ARTICOLO 9 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

#### ARTICOLO 10 - Recesso

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale l'organo di amministrazione riceve la notifica della volontà di recesso.

Gli associati che non notifichino la volontà di recesso entro il 31 dicembre di ogni anno, sono riconfermati tali anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale associativa prevista.

#### ARTICOLO 11 - Esclusione

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento o di altri gravi motivi chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, ratificata dall'assemblea degli associati.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento relativo, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata.

Avverso tale provvedimento, l'escluso può adire il collegio arbitrale di cui all'articolo 27 del presente Statuto; in tal caso il provvedimento di esclusione è sospeso fino alla pronuncia del collegio stesso.

## ARTICOLO 12 - Albi speciali

Vengono istituiti i seguenti albi speciali nei quali, a seguito di delibera dell'organo di amministrazione, vengono iscritti coloro che sono ritenuti meritevoli di nota e menzione.

Albo dei sostenitori: sono coloro, persone fisiche o giuridiche, che vengono riconosciute in grado di incrementare le attività dell'associazione con prestazioni volontarie di carattere professionale o con contributi in denaro o in natura di carattere rilevante.

Albo degli onorari: sono coloro, persone fisiche o giuridiche, di prestigio e particolare statura morale, che favoriscono in vari modi lo sviluppo e l'opera dell'associazione o che contribuiscono alle iniziative con erogazioni o collaborazioni straordinarie.

## ARTICOLO 13 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati
- b) l'organo di amministrazione
- c) il presidente dell'organo di amministrazione
- d) l'organo di controllo

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti stabiliti dall'associazione stessa.

## ARTICOLO 14 - Composizione dell'assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo di amministrazione ovvero, in sua assenza, da un associato nominato dall'assemblea.

## ARTICOLO 15 - Convocazione

L'assemblea si riunisce in via ordinaria su convocazione del presidente dell'organo di amministrazione a seguito di delibera dell'organo di amministrazione stesso, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio (o rendiconto economico-finanziario) consuntivo e

preventivo dell'anno successivo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale.

Il presidente dell'organo di amministrazione convoca l'assemblea mediante avviso affisso nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione. L'assemblea può essere altresì convocata con comunicazione scritta da inviarsi a tutti gli associati iscritti nel libro degli associati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, nonché consegnato a mano all'associato il quale apporrà la propria firma e la data di ricevimento su apposito stampato da conservare a cura dell'organo amministrativo tra i documenti relativi all'assemblea.

L'assemblea deve pur essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati o quando lo richieda almeno la metà più uno dei componenti l'organo di amministrazione.

L'assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

#### ARTICOLO 16 - Oggetto delle delibere assembleari

L'assemblea:

- a) provvede, previa determinazione del numero dei componenti, alla elezione dell'organo di amministrazione;
- b) provvede alla elezione dell'organo di controllo;
- c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- d) delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- e) approva eventuali regolamenti per lo svolgimento delle attività dell'associazione;



- f) approva il bilancio (o rendiconto economico-finanziario) consuntivo e preventivo;
- g) delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve, o capitale, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- h) delibera le modalità di ripianamento di eventuali disavanzi di gestione;
- i) delibera lo scioglimento e liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Per ogni singola riunione assembleare è redatto apposito verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è trascritto nel libro delle adunanze dell'assemblea.

#### ARTICOLO 17 - Validità dell'assemblea

Salvo quanto previsto al precedente articolo 4 per le modifiche statutarie e al successivo articolo 26 per lo scioglimento, l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più 1 (uno) degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti.

Ogni associato non può avere più di due deleghe.

In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega nei limiti sopra indicati.

L'intervento all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione ed è prevista l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

#### ARTICOLO 18 - Votazioni

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti; ogni associato ha diritto ad un voto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti gli associati regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale associativa, se prevista.

E' ammesso il voto per corrispondenza.

#### ARTICOLO 19 - Organo di amministrazione

L'associazione è amministrata da un organo di amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette)

membri eletti dall'assemblea degli associati, la quale ne determina, preventivamente, il numero per la durata di ciascun mandato.

L'organo di amministrazione resta in carica per la durata di 3 (tre) anni, e comunque sino all'assemblea di approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo (o rendiconto economico-finanziario) redatto.

Ciascun membro dell'organo di amministrazione è rieleggibile.

In caso di recesso o decesso di un consigliere al medesimo subentra il primo dei non eletti nell'ordine di preferenza risultante dalle procedure di nomina.

L'organo di amministrazione elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente e un segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea degli associati.

L'organo di amministrazione si riunisce dietro convocazione del presidente e quando lo richieda almeno uno dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per l'adempimento degli atti fondamentali della vita associativa.

La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali, lettera, telefax o e-mail, da spedirsi o recapitarsi non meno di quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. L'organo di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i suoi membri, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

L'intervento può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione ed è prevista l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del



componente l'organo di amministrazione che partecipa e vota.

L'organo di amministrazione è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vice presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni dell'organo di amministrazione sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni.

Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'assemblea; predispone eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'assemblea.

#### ARTICOLO 20 - Presidente dell'organo di amministrazione

Il presidente dell'organo di amministrazione è eletto dal dall'organo di amministrazione tra i propri membri nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti.

Il presidente dell'organo di amministrazione è anche presidente dell'associazione.

L'assemblea con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti può revocare il presidente.

Il presidente dell'organo di amministrazione rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea degli associati.

Al presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dall'organo di amministrazione, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dall'organo di amministrazione appena possibile ma non oltre sette giorni dal loro compimento.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea, l'organo di amministrazione e ne cura l'esecuzione

delle relative delibere, sorveglia il buon andamento amministrativo del sodalizio, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il presidente cura la predisposizione del bilancio, e/o rendiconto economico-finanziario, preventivo e consuntivo da sottoporre per l'approvazione all'organo di amministrazione e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Il presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

#### ARTICOLO 21 - Vice presidente dell'organo di amministrazione

Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

#### ARTICOLO 22 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, articolo 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del



monitoraggio svolto dai sindaci.

Esso, se nominato nei casi e nei modi previsti dall'articolo 31 del D. Lgs 117/2017, esercita anche il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### ARTICOLO 23 -Patrimonio

Il patrimonio è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni, legati o lasciti;
- d) dall'utile derivante dall'organizzazione di eventi e manifestazioni.

Le entrate dell'associazione sono costituite da ogni entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio:

- quote e contributi degli associati
- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
- contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche;
- dal ricavato dell'associazione proveniente da manifestazioni o partecipazione ad esse;
- dai risultati conseguiti dallo svolgimento di eventuali attività commerciali e produttive marginali nei limiti di cui alla normativa vigente;
- da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.

#### ARTICOLO 24 – Bilancio o rendiconto economico-finanziario

Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio, ovvero un rendiconto economico-finanziario, preventivo ed uno consuntivo.

Entro i primi 90 (novanta) giorni di ciascun anno l'organo di amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio e/o rendiconto economico-finanziario consuntivo dell'esercizio precedente e preventivo dell'anno in corso, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

I bilanci e/o rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro consultazione.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione a spese dei richiedenti.

#### ARTICOLO 25 – Avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### ARTICOLO 26 - Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017, ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, così come previsto dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 117/2017, nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti



all'associazione sia in prima sia in seconda convocazione.

L'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

#### ARTICOLO 27 - Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

#### ARTICOLO 28 - Legge applicabile

Per disciplinare quanto non previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme dettate dal Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo n. 117/2017, a quelle contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del medesimo e della normativa speciale in tema di associazione e specialistica di settore.

#### ARTICOLO 29 - Norme transitorie

L'acronimo ODV acquisirà piena efficacia (integrando automaticamente la denominazione) solo a seguito della iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e successivamente al decorso dei termini di cui all'art. 104, comma II del Codice del Terzo Settore. Sino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni fiscali (che, ai sensi dell'art. 104, comma II del Codice del Terzo Settore, diverranno efficaci solo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui la Commissione Europea avrà autorizzato le misure sottoposte al suo vaglio e, in ogni caso, sarà entrato in funzione il Registro Unico), l'associazione continuerà a qualificarsi come ONLUS utilizzando nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"

o l'acronimo ONLUS, previsti dal D.Lgs. n. 460/1997.

Le nuove regole statutarie, laddove incompatibili con la disciplina delle "ONLUS", entrano in vigore a seguito della decorrenza dei termini di cui all'art. 104, comma II del Codice del Terzo Settore.

Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro medesimo.

Antecedentemente al decorso dei termini indicati dall'art. 104, comma II del Codice del Terzo Settore, è fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle direttamente connesse, secondo la definizione e nei limiti indicati dal D.Lgs. n. 460/1997.

In caso di estinzione dell'Associazione antecedentemente al decorso dei termini di cui all'art. 104, comma II del Codice del Terzo Settore, il patrimonio sarà devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di altre ONLUS / ODV indicate dall'Organo che abbiano finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

Lumezzane - in Via Virgilio Montini n. 25/27 – 3 luglio duemilaventisei.

*Si richiede l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82, D.Lgs. 117/2017.*